



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente - Ud. 26/09/2016
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2518-2013 proposto da:

HDI ASSICURAZIONI SPA 04349061004, in persona del
 procuratore sig. MAURO PRINCIPE, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7, presso lo studio
 dell'avvocato RODOLFO CORONATI, che la rappresenta e
 difende unitamente all'avvocato GINO DANILLO GRILLI
 giusta procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

B E S M ;

- **intimati** -

ORIGINALE

22912/2016

Oggetto

RISAR. DANNI

R.G.N. 2518/2013

Cron. 22912

Rep. Q.I.

copia ad uso ufficio

2016

1840

avverso la sentenza n. 8259/2012 del TRIBUNALE di
NAPOLI, depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2016 dal Consigliere Dott. MARCO
DELL'UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Giudice di pace di Barra ha accolto la domanda proposta da E [redacted] nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice dell'attore per i danni derivanti dalla circolazione stradale) in relazione al pagamento delle somme corrispondenti all'ammontare dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.

2. In sede di appello, la compagnia assicuratrice ha contestato la decisione del primo giudice, per aver trascurato di decidere, tanto sull'eccezione relativa alla mancata denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, quanto sulla domanda riconvenzionale espressamente spiegata nei confronti di quest'ultimo.

3. Il Tribunale di Napoli, giudicando in sede d'appello, rilevato che la compagnia assicuratrice appellante aveva proposto la propria eccezione e la domanda riconvenzionale oltre di termini di preclusione previsti dalla legge, ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione la HDI Assicurazioni s.p.a. sulla base di un unico motivo d'impugnazione, illustrato da successiva memoria.

5. Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con l'unico motivo d'impugnazione proposto, l'HDI Assicurazioni s.p.a. censura la sentenza d'appello per violazione degli artt. 166, 167 e 319 c.p.c., avendo il Tribunale di Napoli erroneamente riconosciuto la preclusione, per il convenuto, della facoltà di proporre eccezioni e domande riconvenzionali nel corso dell'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., tenuto conto che l'art. 319 c.p.c., lungi dal richiamare il contenuto degli artt. 166 e 167 c.p.c. (che disciplinano la costituzione in giudizio dinanzi al tribunale, prevedendo la sanzione preclusiva per la domanda riconvenzionale non formulata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione), si limita a indicare le modalità di costituzione in giudizio delle parti (consentita fino alla stessa prima udienza del giudizio), senza formulare alcun rigoroso termine di preclusione.

6.1. Il ricorso è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di questa corte di legittimità, nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 c.p.c. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 c.p.c. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7238 del 29/03/2006, Rv. 589550).

Ciò posto, fermo il principio in base al quale deve ritenersi consentito al convenuto di costituirsi in giudizio direttamente all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., la proposizione da parte di questi di eventuali eccezioni o domande riconvenzionali in detta sede deve ritenersi pienamente tempestiva, salva sempre la possibilità dell'eventuale rinvio a successiva udienza qualora, proprio in relazione all'attività svolta all'udienza *ex art.* 320 c.p.c., risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove.

Avendo il Tribunale di Napoli erroneamente ritenuta tardiva la proposizione, da parte del convenuto, all'udienza *ex art.* 320 c.p.c., delle eccezioni e della domanda riconvenzionale ivi avanzata, il motivo d'impugnazione sul punto avanzato dall'odierna ricorrente dev'essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il conseguente rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui rimette altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di altro magistrato, cui rimette altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 26/9/2016.

Il Consigliere estensore

Marco Dell'Utri




Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo SALLI



4

Il Presidente

Margherita Chiarini



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 10 NOV. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo SALLI

copia ad uso ufficio